



Federazione Italiana Scherma

Federazione Italiana Scherma

Viale Tiziano 74
00196 Roma - Italia
www.federscherma.it

Roma, 6 febbraio 2010

A TUTTE LE SOCIETA' SCHERMISTICHE

- LORO INDIRIZZI -

OGGETTO: disciplina dei cambi di società.


La Federazione Italiana Scherma ha preso atto che diverse componenti del nostro movimento, alla luce della continua e fisiologica evoluzione dei rapporti tra Società Schermistiche, auspicano una riforma della attuale disciplina dei cambi di società.

Data la complessità della materia e tenuto conto dei delicati riflessi che potrebbero conseguire ad eventuali modifiche della attuale regolamentazione, il Consiglio Federale ha ritenuto di affidare ad un Gruppo di Lavoro, coordinato dal Consigliere Renato Buratti e composto dal dirigente societario Patrizio Panattoni e dal funzionario del Coni Avv. Francesca Macioce, il compito di studiare eventuali soluzioni migliorative della regolamentazione in oggetto. Nel corso dei lavori sono stati anche esaminati con particolare attenzione gli statuti ed i regolamenti di Federazioni equiparabili alla FIS per struttura e modello organizzativo dell'attività agonistica, al fine di trarre utili spunti. Il gruppo di lavoro ha quindi elaborato una bozza di proposta alternativa alla disciplina attualmente in vigore, prevedendo la corresponsione di una "indennità di formazione o preparazione" in favore della Società di provenienza dell'atleta all'atto del trasferimento, nel caso di mancata concessione del "nulla osta". La quantificazione dell'importo varierebbe in base ad una serie di parametri quali l'anzianità di tesseramento, l'età dell'atleta ed i risultati agonistici ottenuti.

La Federazione intende ora presentare le risultanze del lavoro svolto dal Gruppo alle Società Schermistiche per una valutazione di massima dell'ipotesi illustrata e per eventuali suggerimenti o correttivi che potranno essere apportati, prima della decisione finale che verrà adottata dal Consiglio Federale. Al riguardo si pubblica di seguito un documento descrittivo delle risultanze delle attività del Gruppo di Lavoro.

Considerato l'interesse generale che riveste la materia in questione, è intenzione della Federazione promuovere un incontro informale delle Società Schermistiche per procedere ad una analisi comune della proposta allegata; tale incontro potrebbe avere luogo in occasione del prossimo Gran Premio Giovanissimi.

A prescindere dall'esito finale delle valutazioni, si ritiene doveroso rivolgere ai componenti del Gruppo di Lavoro il più caloroso e sentito ringraziamento per l'impegno e la pregevole qualità del servizio reso, dettati solamente da passione sportiva.


Il Segretario Generale
Marco Cannella

ALLEGATI N.2





ALLEGATO N. 1

RELAZIONE

Oggetto: attività del Gruppo di lavoro per l' esame della regolamentazione dei cambi di società

I Principi fondamentali del CONI, a tutela della libera prestazione delle attività sportive, indicano alle Federazioni Sportive Nazionali di prevedere nei propri Statuti che il vincolo sportivo degli atleti sia a tempo determinato, con una congrua e ragionevole durata; nei Regolamenti Organici, inoltre, devono essere disciplinate le condizioni e modalità di svincolo.

Nel recepimento di queste disposizioni lo Statuto della Federazione Italiana Scherma ha tempestivamente regolamentato che la durata del vincolo sportivo per gli atleti è annuale e corrispondente all'anno agonistico (art. 9 – I Tesserati).

Il Regolamento Organico, al Capo V sul rapporto degli schermatori con la società di appartenenza, specifica che lo schermatore è vincolato con una società dal 1° settembre di ogni anno al 31 agosto dell'anno successivo (art. 28, comma II). L'atleta che, in costanza di vincolo, intende cambiare società sportiva, con la richiesta del relativo trasferimento consegue immediatamente lo scioglimento del vincolo (art. 29, comma I); qualora lo schermatore abbia già partecipato a gare facenti parte dell'attività ufficiale (nazionale ed internazionale, sia individuale che a squadre) secondo quanto stabilito annualmente dal Regolamento dell'attività agonistica, lo scioglimento del vincolo si produce al 1° settembre successivo (art. 29, comma II).

In particolare, l'art. 15 delle "Disposizioni per lo svolgimento dell'attività agonistica e preagonistica nella stagione 2009/2010" stabilisce come procedere, nel caso di cambi di società, **all'assegnazione in favore della nuova società di tesseramento o di allenamento dei punteggi conseguiti dagli atleti che si trasferiscono**, sia nel caso in cui venga raggiunto un accordo tra la società di provenienza e la nuova società per cui l'atleta si tesserava sia qualora la società di provenienza non rilasci una liberatoria dei punteggi. Pertanto lo sportivo che alla fine della stagione agonistica desidera cambiare società ed ottiene la liberatoria dei punteggi, nella stagione agonistica successiva porta integralmente i punti alla nuova società, mentre qualora non vi sia accordo tra le società i punti conseguiti vengono assegnati tra i due affiliati di riferimento con una ripartizione normativamente sancita.

A seguito dell'analisi dei Regolamenti organici di altre Federazioni Sportive Nazionali operanti nel settore del dilettantismo, il Gruppo di lavoro preposto allo studio della disciplina dei trasferimenti di atleti tra società, propone delle soluzioni alternative alle attuali disposizioni in materia, che potrebbero andare ad aggiungersi ai meccanismi già sanciti.

Anzitutto si prospetta la possibilità di estendere da due **a tre anni, il requisito minimo dell'anzianità di tesseramento per l'attribuzione dell'intero punteggio**, di premi, di contributi di ogni genere alla società di provenienza nei casi di mancata liberatoria da parte della società di provenienza; specularmente per minori annualità di tesseramento il medesimo art. 15 indicherà le quote di ripartizione tra le due società.

Con il fine più ampio di individuare delle proposte che rispondano alle più attuali esigenze federali, è stata inoltre individuata l'opportunità di prevedere, **da parte della società che acquisisce l'atleta, l'impegno a versare alla società di provenienza una c.d. indennità di allenamento/premio di addestramento**, il cui ammontare – al fine della massima certezza e semplicità di applicazione –





verrebbe stabilito nel dettaglio in una tabella allegata alle “Disposizioni per lo svolgimento dell’attività agonistica e preagonistica”, che vengono annualmente deliberate.

Lo schermatore, dunque, dovrebbe altresì allegare alla propria richiesta di trasferimento **una dichiarazione della nuova società che si impegna a corrispondere** alla società di provenienza l’indennità di allenamento calcolata in base alla normativa federale.

L’indennità di allenamento/premio di addestramento avrebbe lo scopo di indennizzare la società di appartenenza, in caso di trasferimento dell’atleta ad altro soggetto affiliato, delle spese sostenute e l’attività svolta per la formazione fisica, atletica e tecnica dello sportivo che è stato un proprio tesserato.

Come già previsto da altre Federazioni (a titolo esemplificativo, nei Regolamenti organici della Federazione Ginnastica d’Italia, Federazione Italiana Baseball Softball, Federazione Italiana di Atletica Leggera, Federazione Italiana Hockey, Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio, Federazione Italiana Giuoco Squash, Federazione Pugilistica Italiana – settore dilettantistico, Federazione Italiana Rugby) la regolamentazione dell’indennità di allenamento, e della eventuale possibilità di riscatto unilaterale da parte dell’atleta, si pone come un elemento di mediazione tra diverse esigenze, sia delle società sportive che si dedicano alla preparazione ed alla crescita dei vivai, sia dell’atleta che ha la possibilità di scegliere dove e con chi praticare la propria attività sportiva, per una complessiva maggior equità nel rapporto società/atleta.

Tale materia è stata altresì trattata dalla Giurisprudenza di merito e di legittimità, che ha riconosciuto operante, sull’argomento dell’indennità di preparazione e formazione, la clausola compromissoria, con conseguente rinuncia convenzionale del tesserato alla tutela giurisdizionale statale.

I Regolamenti federali prescrivono poi che questa entrata venga messa a bilancio della società e totalmente **reinvestita per il perseguimento dei fini sportivi**, in analogia a quanto previsto dalla legge sul professionismo sportivo (art. 6, comma 3 L.91/81).

L’indennità potrebbe avere un **valore medio** corrispondente all’ammontare della **quota sociale**.

I parametri che determinano il calcolo della somma dovuta vanno rapportati **all’età anagrafica** dell’atleta nonché **all’anzianità di tesseramento** (per “anzianità di tesseramento” deve intendersi quella maturata nella società di appartenenza al momento della richiesta di svincolo unilaterale), alla **categoria di appartenenza**, alla **partecipazione** (occorre aver raggiunto un livello minimo di partecipazione alle competizioni ufficiali) ed al **ranking/risultati agonistici** ottenuti.

Seguendo l’esempio della Federazione Ginnastica d’Italia (art. 8 Regolamento organico FGdI), tale calcolo può essere rimesso **all’intesa tra le società coinvolte** nel trasferimento dell’atleta, le quali devono comunque **attenersi ad un importo massimo** esigibile secondo la tabella allegata al Regolamento organico stesso e basata sui criteri della categoria di appartenenza del tesserato, dell’anzianità di tesseramento e della tipologia di gare svolte nel corso della stagione.

In aggiunta, si potrebbe riservare a favore dell’atleta che alla fine della stagione agonistica abbia partecipato ad un numero minimo di competizioni nazionali, la facoltà di **riscatto unilaterale** dal vincolo tramite il versamento alla società di provenienza della somma di denaro a titolo di indennizzo, calcolata sulla base della citata tabella (ad es. art. 37 Reg. affiliazione e tesseramento FIPAV).

Le norme federali potranno inoltre prevedere dei meccanismi sanzionatori da applicare in caso di **mancata effettuazione del versamento** da parte della società. Ad esempio la Federazione Italiana Pallacanestro (art. 89 Reg. Esecutivo FIP) indica che le società sono tenute ad adempiere, nei termini fissati, ai versamenti di somme dovute, per qualsiasi ragione o causa, alla Federazione stessa, alle società affiliate ed ai tesserati. Nel caso di mancato pagamento nei termini, **gli organi federali competenti ingiungeranno alla società inadempiente di produrre, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell’ingiunzione, la documentazione attestante l’avvenuto versamento di quanto**





dovuto. L'ingiunzione comporterebbe l'automatico addebito del relativo contributo e l'applicazione delle penali deliberate annualmente dal Consiglio Federale.

Il controllo dell'avvenuto pagamento sarà effettuato dagli organi federali competenti, ai quali dovrà essere inviato l'originale della documentazione richiesta attestante l'avvenuto pagamento. Qualora una società, nonostante la preventiva ingiunzione di pagamento, non si attenga a quanto sopra, potrà essere **esclusa dalla partecipazioni a competizioni del calendario federale**. In via estrema il Consiglio Federale ne potrà disporre la **mancata riaffiliazione**.





ALLEGATO N. 2

TABELLA DELLE INDENNITA' DI FORMAZIONE E PREPARAZIONE

La presente tabella riporta i parametri sulla base dei quali verrà definita l'entità delle indennità di formazione e preparazione in caso di svincolo unilaterale di un atleta senza liberatoria. L'indennità di formazione e preparazione, eventualmente dovuta per il trasferimento degli atleti, sarà definita autonomamente tra le Società interessate; i valori che verranno indicati in tabella costituiranno l'importo massimo esigibile.

Tipologia di gara	CATEGORIA								
	Gran Premio Giovanissimi*			Cadetti/Giovani			Assoluti		
	ANZIANITA' DI TESSERAMENTO**								
	1 anno	2 anni	3 anni o più	1 anno	2 anni	3 anni o più	1 anno	2 anni	3 anni o più
1 Giochi Olimpici - Campionati del Mondo									
2 Campionati Europei Assoluti									
3 Podio ai Giochi del Mediterraneo									
4 Almeno un piazzamento tra primi 16 atleti ad una prova GPFI									
5 Almeno un piazzamento tra primi 8 atleti ai Campionati Italiani Assoluti									
6 Podio ai Campionati del Mondo Giovani									
7 Partecipazione ai Campionati del Mondo Giovani									
8 Campionati Europei Giovani - Cadetti - U23									
9 Piazzamento tra i primi 8 atleti ai Campionati del Mondo Cadetti									
10 Podio ad una prova di Coppa del Mondo Giovani									
11 Podio ai Campionati Italiani Giovani - Cadetti - U23									
12 Piazzamento tra i primi 8 atleti al Gran Premio Giovanissimi									
13 Podio ad almeno una prova nazionale U14									

Nessuna indennità prevista

* Considerare unicamente la categoria Allievi

** Per anzianità di tesseramento deve intendersi quella maturata nella società di provenienza al momento della richiesta di trasferimento

NOTE

- La richiesta di indennità di formazione e preparazione è riferita al miglior risultato agonistico, in gare individuali, raggiunto dall'atleta negli anni previsti
- Gli anni che devono essere considerati per la valutazione dei risultati ottenuti dall'atleta sono:
 - ultimo quadriennio, per le tipologie di gara 1,2 e 3
 - ultime due stagioni agonistiche per tutte le altre tipologie di gara
- Le indennità di formazione e preparazione non sono cumulabili
- Le indennità non devono essere considerate nei casi di trasferimento da una società civile ad una militare e nel caso di uscita da una qualunque società militare.

